



COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

**Regolamento comunale per la
costituzione e la ripartizione del
fondo incentivi per le funzioni
tecniche**

(art. 113 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.)

APPROVATO CON DELIBERA G.C. N. ---- DEL -----

Indice generale

<u>Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 – Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 – Ripartizione dell’incentivo.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 - Modalità di liquidazione dell’incentivo.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 6 – Termini temporali e penalità.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 7- Incremento del fondo da parte di altri soggetti pubblici.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 8 – Destinazione fondo – centrale di committenza.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 - Cumulo di incarichi.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 10 – Norme di chiusura.....</u>	<u>8</u>

Articolo 1 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice») e si applica al personale dipendente del Comune di Capannori che svolge le funzioni tecniche elencate nel suddetto articolo, nel rispetto delle prerogative attribuite dalla legge alla contrattazione decentrata integrativa. La disposizione si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

2. La disposizione si applica inoltre solo agli appalti per i quali, sulla base di un progetto, viene svolta una gara e/o procedura competitiva.

3. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

4. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 3, nonché i loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente dirigente/responsabile.

Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.

5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 3 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Articolo 2 – Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. Il fondo di cui all'art. 113 del Codice è costituito da una somma non superiore al 2% dell'importo dei lavori, servizi o forniture posto a base di gara.

2. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo è ripartito, per ciascuna opera o lavoro o servizio, con le modalità ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base del presente Regolamento.

3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche, nonché i loro collaboratori, esclusivamente per le seguenti attività:

- a) di programmazione della spesa per investimenti;
- b) di valutazione preventiva dei progetti;
- c) di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) di responsabile unico di procedimento;
- e) di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;

f) di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità;
g) di collaudatore statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno attribuiti alle varie figure professionali intervenute nella realizzazione dell'opera, del servizio e della fornitura, secondo il successivo art. 4 del presente Regolamento.

Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro, del servizio o della fornitura.

La disponibilità delle risorse per la costituzione del fondo è subordinata alla effettiva copertura finanziaria del relativo intervento.

4. L'ammontare del fondo per le funzioni tecniche non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.

5. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per le funzioni tecniche, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, viene destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte può essere utilizzata per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della L. n. 196/1997 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

6. L'entità del fondo di incentivazione di cui all'art. 113 del Codice viene fissato come segue:

per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a euro 1.000.000,00	2,00%
per lavori, servizi e forniture di importo superiore a euro 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia di euro 5.225.000,00	1,80%
per lavori, servizi e forniture di importo superiore alla soglia di euro 5.225.000,00	1,60%

7. E' fatta salva la verifica di compatibilità sia con le norme in materia di contabilità finanziaria (D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e relativi allegati), sia con gli effettivi stanziamenti di bilancio finanziario corrente, sia con la disciplina collegata alla contrattazione decentrata integrativa.

Articolo 3 – Affidamento delle funzioni tecniche e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente Dirigente/Responsabile del Settore competente, garantendo, ove possibile, un'opportuna rotazione del personale.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, i nominativi dei dipendenti che sono a vario titolo coinvolti nelle attività inerenti le funzioni tecniche, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Articolo 4 – Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 2, comma 2 del presente Regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Ulteriore ripartizione
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%	
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici	25,00%	Verifica e validazione: 15% Predisposizione e controllo procedure di gara ed esecuzione: 10%
Responsabile unico di procedimento	40,00%	
Direzione dei lavori	20,00%	
Collaudo tecnico - amministrativo e collaudo statico o certificato di regolare esecuzione	10,00%	
Totale	100%	

- per i servizi o forniture:

Attività (art. 113, comma 2)	Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo	Ulteriore ripartizione
Programmazione della spesa	5,00%	
Valutazione preventiva dei progetti, predisposizione e	25,00%	Valutazione progetti: 5% Predisposizione e controllo gara: 10%

controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici		Predisposizione e controllo esecuzione: 10%
Responsabile unico di procedimento	40,00%	
Direzione dell'esecuzione	25,00%	
Verifica di conformità	5,00%	
Totale	100%	

2. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati che sono a vario titolo coinvolti nelle attività inerenti le funzioni tecniche, secondo le disposizioni stabilite dal Dirigente/Responsabile su proposta del RUP.

Qualora il dipendente formalmente incaricato non disponga di collaboratori ad esso viene riconosciuta l'intera quota stabilita dal presente Regolamento per la corrispondente attività.

Nel caso in cui al medesimo dipendente vengono assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

Articolo 5 - Modalità di liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Dirigente/Responsabile del Settore competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, nei limiti di quelle tassativamente elencate dall'art. 113 c. 2 del Codice, una volta concluso il relativo procedimento.
2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'Amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento positivo, non vengono ripartite e determinano un incremento del fondo di cui all'art. 2 c. 5 del presente Regolamento

Articolo 6 – Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art.3 del presente Regolamento devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non dovuti ad eventi eccezionali e/o imprevedibili estranei alla volontà dell'Amministrazione, potranno essere ridotte le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti determinando

economie di spesa che saranno destinate all'incremento del fondo per l'innovazione tecnologica di cui all'art. 2 c. 5 del presente Regolamento.

4. Qualora si verificasse un incremento dei tempi rispetto a quelli programmati per il lavoro, servizio o fornitura si applicano le seguenti penali:

- a) incremento fino al 25% dei tempi programmati: riduzione dell'incentivo pari ad un quarto;
- b) incremento fino al 50% dei tempi programmati: riduzione dell'incentivo pari alla metà;
- c) incremento oltre il 50% dei tempi programmati: nessun incentivo.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non rilevano eventuali incrementi non imputabili al personale dell'ente coinvolto.

5. Qualora si verificassero incrementi dei costi, rispetto a quelli inizialmente previsti per la realizzazione dell'opera o per la fornitura di beni e servizi, ad esclusione dei casi in cui l'incremento sia riferito a varianti ritenute indispensabili per l'Ente, si applicano le seguenti penali:

- a) fino al 5% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari allo 5%
- b) dal 5% al 20% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari all'10%
- c) dal 20% al 30% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari al 20%
- d) dal 30% al 40% di maggior importo – riduzione dell'incentivo pari al 30%
- e) oltre il 40% di maggior importo – nessun incentivo.

Il responsabile di cui all'art. 3 del presente Regolamento dovrà riparametrare gli incentivi così ridotti, tenendo conto delle effettive responsabilità nella produzione dell'incremento dei costi, penalizzando coloro che l'hanno causato.

Ai fini dell'applicazione del presente comma, non rilevano eventuali incrementi di costo non imputabili al personale dell'ente coinvolto.

6. L'applicazione delle penali, a seguito della verifica degli incrementi dei tempi e dei costi, è disposta dal responsabile come previsto dall'art. 3 del presente Regolamento ed è portata a conoscenza dei dipendenti interessati.

Articolo 7- Incremento del fondo da parte di altri soggetti pubblici

Il fondo per l'incentivo è incrementato della quota che, a seguito di specifiche convenzioni, è riconosciuto all'Ente da parte di altri soggetti pubblici.

Articolo 8 – Destinazione fondo – centrale di committenza

Qualora il Comune di Capannori si avvarrà di una centrale di committenza potrà essere destinato il fondo o parte di esso, secondo le disposizioni del presente Regolamento, ai dipendenti di tale centrale come previsto dal comma 5 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9 - Cumulo di incarichi

Nel rispetto delle prescrizioni di legge, in ordine ai requisiti richiesti alle varie figure professionali e tecniche previste per la realizzazione di un'opera, lavoro, servizio o fornitura nell'affidamento degli incarichi si persegue l'obiettivo del maggior coinvolgimento possibile del personale, compatibilmente con le disponibilità dimostrate dallo stesso ad assumere detti incarichi.

Nel caso comunque venissero ricoperti, per il medesimo lavoro o opera più ruoli da parte della medesima persona, alla stessa spetta la somma delle quote di fondo ripartito secondo le indicazioni del presente Regolamento.

Articolo 10 – Norme di chiusura

1. Per quanto non previsto, si rimanda alla normativa vigente nella materia oggetto del presente Regolamento.
2. Qualora intervengano modifiche normative, si provvederà all'immediato adeguamento delle disposizioni regolamentari interessate.